

1 Profili generali

Il **titolo III** del libro II del codice penale disciplina i delitti contro l'**amministrazione della giustizia** intesa in senso ampio, quindi comprensiva:

- **della funzione giurisdizionale**: cioè l'accertamento e l'attuazione del diritto;
- **di attività ed interessi strumentali o comunque collegati alla giurisdizione propriamente intesa**.

2 Tipologia

Classificazione

▶ **Delitti contro l'attività giudiziaria**

In questa categoria rientrano:

- i delitti *consistenti nella violazione di obblighi relativi alla notizia di reati* la cui previsione persegue lo scopo di consentire alla autorità giudiziaria di promuovere l'azione penale (artt. 361-365)
- i delitti *di rifiuto di atti legalmente dovuti* la cui previsione persegue lo scopo di garantire che i doveri verso l'amministrazione della giustizia siano osservati con lealtà e tempestività (art. 366)
- delitti di *simulazione di reato e di calunnia* la cui previsione persegue lo scopo di evitare che la macchina della giustizia sia fatta funzionare in maniera non conforme agli scopi che le sono propri (artt. 367-370)
- i delitti di *falsità e frodi processuali* (artt. 371-377) la cui previsione persegue lo scopo di impedire che vengano compiuti atti che possano fuorviare l'attività giudiziaria o turbarne il corretto esercizio
- i delitti di *favoreggiamento* (artt. 378-379), la cui previsione consegue lo scopo di evitare che l'attività giudiziaria venga ostacolata dalla concessione di favori o illegali agevolazioni nei confronti di chi sia sospettato di avere commesso reati
- i delitti di *prevaricazione* (artt. 380-384bis) la cui previsione consegue lo scopo di far sì che le persone che collaborano con la giustizia esercitino con correttezza il loro ministero senza abusare della posizione che ad essi deriva dallo *status* ricoperto

I reati contro l'amministrazione della giustizia possono essere distinti in *tre categorie*:

- ▶ **Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie (artt. 385-391)**
- ▶ **Delitti di tutela arbitraria delle proprie ragioni (artt. 392-401)**

- il cui oggetto di tutela è l'interesse pubblico a che non sia frustrata l'efficacia e, quindi, l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari
- il cui oggetto di tutela è l'interesse dello Stato a che la giustizia sia esercitata esclusivamente dall'Autorità giudiziaria nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dalle leggi

3 Le cause speciali di estinzione della punibilità

Ritrattazione

- ▶ il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha reso le sue dichiarazioni ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Qualora la falsità sia commessa in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile (art. 376)

Casi di non punibilità

- ▶ la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimone (artt. 197 c.p.p.), ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza (art. 384, co. 2)

4 Alcune figure criminose

A) Simulazione di reato (art. 367)

Nozione

- ▶ affermare essere avvenuto un reato che si sa non essere avvenuto (*simulazione formale*)
- ▶ simulare le tracce di un reato (*simulazione reale o indiretta*)

Il reato sussiste solo se i fatti denunciati o simulati siano idonei a determinare l'inizio di un procedimento penale per accertarli.

Natura giuridica

- ▶ reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo

- ▶ dolo generico

Tentativo

- ▶ non configurabile

Oggetto giuridico

- ▶ normale svolgimento dell'attività giudiziaria

Consumazione

- ▶ nel momento e nel luogo in cui la denuncia è presentata o in cui l'Autorità sia venuta a conoscenza delle tracce simulate

Circostanza attenuante speciale

- ▶ simulare un fatto previsto dalla legge come contravvenzione

Il reato non sussiste qualora la **simulazione** delle tracce sia così **grossolana** da far apparire sin dall'inizio inverosimile l'esistenza del reato, o qualora la denuncia abbia come oggetto un fatto assurdo.

La differenza tra **simulazione di reato** e **calunnia** consiste nel fatto che nel primo manca l'accusa a carico di qualcuno che c'è invece nel secondo.

Il reato sussiste anche quando si **simula un reato diverso** da quello effettivamente verificatosi.

B) Calunnia (art. 368)

Nozione	<ul style="list-style-type: none">▶ incolpare di un reato qualcuno che si sa innocente con denuncia, querela, richiesta o istanza diretta all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità (<i>calunnia formale</i>)▶ simulare a carico di qualcuno che si sa innocente tracce di un reato (<i>calunnia reale</i>)
Natura giuridica	<ul style="list-style-type: none">▶ reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata
Elemento soggettivo	<ul style="list-style-type: none">▶ dolo generico
Tentativo	<ul style="list-style-type: none">▶ non configurabile
Oggetto giuridico	<ul style="list-style-type: none">▶ corretto funzionamento della giustizia; libertà ed onore dell'incolpato innocente
Consumazione	<ul style="list-style-type: none">▶ momento e luogo in cui l'Autorità giudiziaria riceve l'informazione calunniosa o viene a conoscenza delle tracce simulate
Circostanze aggravanti speciali	<ul style="list-style-type: none">▶ incolpare qualcuno di un reato per cui la legge prevede una pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena più grave▶ dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni▶ dal fatto deriva una condanna all'ergastolo▶ commettere il fatto allo scopo di usufruire dei benefici previsti per i dissociati
Circostanza attenuante speciale	<ul style="list-style-type: none">▶ la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione

Con riguardo all'elemento soggettivo, è necessaria la concorrenza di due distinti elementi, e cioè il fatto di incolpare e la certezza dell'innocenza dell'incolpato, con la conseguenza che il dolo deve essere escluso ove un soggetto abbia agito nella ragionevole convinzione di incolpare un innocente (Cass., n. 10972/2009). La consapevolezza della innocenza della persona incolpata assume rilievo fondamentale nell'individuazione del profilo di offensività del fatto, concorrendo essa stessa a designare la tipicità del fatto incriminato.

La giurisprudenza ammette il concorso formale tra **calunnia** e **falsa testimonianza** nell'ipotesi di deposizione testimoniale falsa che contenga anche l'attribuzione di un reato a persona che si sa essere innocente; sono, infatti, diversi gli interessi tutelati dalle norme. La dottrina, invece, invocando il principio di consunzione propende per la non ammissibilità del concorso formale.

Osservazioni

Tra le principali questioni interpretative concernenti il reato di calunnia vi è quella relativa alla rilevanza penale da ascrivere alla condotta di **falsa denuncia di smarrimento di un assegno**, se cioè sia perseguibile la condotta di chi, per impedire il pagamento di assegni bancari consegnati in esecuzione di un rapporto usurario, ne denunci lo smarrimento, così determinando l'inizio di un'indagine per ricettazione nei confronti del relativo prenditore.

La giurisprudenza, a tal riguardo, ha risposto affermativamente ritenendo che la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari rientra nell'ambito delle forme di calunnia formale (Cass., n. 3922/2008). In tal caso, secondo la Corte, agli effetti della configurabilità della calunnia, risulta necessario valutare l'idoneità o meno della denuncia di smarrimento di un assegno bancario a costituire valido presupposto di un reato perseguibile d'ufficio a carico del prenditore e/o giratario del titolo denunciato smarrito, stante l'accertata falsità della denuncia di smarrimento dell'assegno, con conseguente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.

C) Autocalunnia (art. 369)

Nozione	▶ incolpare se stessi di un reato che si sa non avvenuto o commesso da altri
Natura giuridica	▶ reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata
Elemento soggettivo	▶ dolo generico
Tentativo	▶ non configurabile
Oggetto giuridico	▶ corretto funzionamento dell'attività giudiziaria
Consumazione	▶ momento in cui è resa all'Autorità la dichiarazione di falsa autoincolpazione o la confessione
Circostanza attenuante speciale	▶ il fatto oggetto della calunnia è previsto dalla legge come contravvenzione
Scriminante speciale	▶ l'aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed irreparabile nocumento nella libertà o nell'onore (art. 384)

L'autocalunnia è una ipotesi speciale di **favoreggiamento personale** e può commettersi solo con atto di denuncia o confessione e non simulando a proprio carico tracce di un reato.

Differenze

L'**autocalunnia** si distingue dal reato di **calunnia** perché il soggetto attivo incolpa falsamente se stesso e non un'altra persona; inoltre, con riguardo alle modalità di realizzazione, è configurabile solo l'*autocalunnia formale*, non prevedendo la norma incriminatrice l'autocalunnia mediante la simulazione di tracce di un reato. Da ultimo, l'art. 369 c.p., diversamente dall'art. 368 c.p., non menziona, tra gli atti con cui può essere realizzata la falsa incolpazione, la querela, la richiesta e l'istanza, essenzialmente perché si tratta di atti che non sono concepibili nei confronti dell'autore degli stessi.

Quanto all'*oggetto giuridico* tutelato dall'art. 369 c.p., occorre rilevare la sua minore ampiezza rispetto a quello posto a tutela dalla norma incriminatrice del reato di calunnia, dal momento che non si estende all'onore ed alla libertà dell'incolpevole; il reato di autocalunnia, in definitiva, è un reato monoffensivo.

D) False informazioni al Pubblico Ministero (art. 371bis)

Nozione	▶ nel corso di un procedimento penale, su richiesta dal P.M., rendere dichiarazioni false o tacere in tutto o in parte ciò che si sa intorno ai fatti sui quali si è sentiti
Natura giuridica	▶ reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera
Elemento soggettivo	▶ dolo generico
Tentativo	▶ non configurabile
Oggetto giuridico	▶ corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia
Consumazione	▶ momento in cui l'informatore ha reso le sue dichiarazioni
Circostanze aggravanti speciali	▶ dal fatto deriva una condanna con sentenza passata in giudicato: <ul style="list-style-type: none">• alla reclusione non superiore a cinque anni• alla reclusione superiore a cinque anni• all'ergastolo
Causa speciale di estinzione della punibilità	▶ ritrattazione (vedi introduzione) o manifestazione del vero non oltre la chiusura del dibattimento
Scriminante speciale	▶ aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od un prossimo congiunto da un grave ed irreparabile nocumento nella libertà o nell'onore (art. 384)

La L. 7-12-2000, n. 397, recante la disciplina delle indagini difensive, ha, altresì apportato un'opportuna modifica alla norma in esame. In particolare, il difensore può assumere informazioni da chi sia in grado di fornire notizie utili ai fini delle indagini. Questi, peraltro ha diritto di non rispondere o di non rendere alcuna dichiarazione. In tale ipotesi, prevede l'articolo 391bis, 10° comma, c.p.p., il P.M., su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione, che si svolge in presenza del difensore medesimo, il quale per primo formula le domande. La citata legge ha aggiunto un comma all'art. 371bis c.p., con cui la disciplina dei primi due commi è stata estesa, nel caso in cui trovi applicazione la ricordata procedura di cui all'art. 391bis, 10° comma, anche al caso in cui le informazioni ai fini delle indagini siano richieste dal difensore.

E) False dichiarazioni al difensore (art. 371ter)

Nozione	▶ si punisce chiunque, richiesto dal difensore, o dai soggetti legittimati, di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, non avvalendosi della facoltà di non rispondere, renda dichiarazioni false
Natura giuridica	▶ reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera
Elemento soggettivo	▶ dolo generico
Tentativo	▶ non configurabile

Oggetto giuridico	▶ è l'interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giudiziaria, nella ricerca della verità processuale (attività nella quale la magistratura inquirente è affiancata dalla «classe forense», pur se con un ruolo di parte), ricerca potenzialmente frustrata, dal rilascio di dichiarazioni false al difensore
Consumazione	▶ momento in cui l'informatore rende dichiarazioni false
Circostanze aggravanti speciali	▶ dal fatto deriva una condanna con sentenza passata in giudicato: <ul style="list-style-type: none"> • alla reclusione non superiore a cinque anni • alla reclusione superiore a cinque anni • all'ergastolo
Causa speciale di estinzione della punibilità	▶ ritrattazione (vedi introduzione) o manifestazione del vero non oltre la chiusura del dibattimento
Scriminante speciale	▶ aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed irreparabile nocumento nella libertà o nell'onore, nonché se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini, ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni (art. 384)

F) Falsa testimonianza (art. 372)

Nozione	▶ deponendo come testimone: <ul style="list-style-type: none"> • affermare il falso • negare il vero • mantenere il silenzio su qualcosa che si sa (reticenza)
Natura giuridica	▶ reato proprio, di pericolo, di mera condotta, a forma libera
Elemento soggettivo	▶ dolo generico
Tentativo	▶ non configurabile
Oggetto giuridico	▶ veridicità e completezza della testimonianza al fine di garantire il corretto funzionamento della giustizia
Consumazione	▶ momento della ricezione delle dichiarazioni mendaci o reticenti da parte dell'Autorità giudiziaria
Circostanze aggravanti speciali	▶ dal fatto deriva una condanna con sentenza passata in giudicato: <ul style="list-style-type: none"> • alla reclusione non superiore a cinque anni • alla reclusione superiore a cinque anni • all'ergastolo
Cause speciali di estinzione della punibilità	▶ ritrattazione (vedi introduzione) ▶ il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimone

Il delitto di falsa testimonianza può concorrere con quello di **favoreggiamento personale** qualora l'agente menta prima davanti alla polizia giudiziaria per aiutare il colpevole ad eludere le indagini e poi rinnovi le false dichiarazioni testimoniando davanti al giudice.

Se per effetto della falsa testimonianza si sia aiutato il reo ad eludere le indagini, il **delitto di favoreggiamento** resta assorbito nella falsa testimonianza.

Osservazioni

La calunnia e la falsa testimonianza costituiscono reati tra loro distinti in ragione del diverso oggetto giuridico tutelato: l'art. 368 c.p. incrimina infatti la violazione del dovere di non incolpare di un reato una persona di cui si conosca l'innocenza, mentre l'art. 372 c.p. colpisce la violazione del dovere incumbente al testimone di dire la verità.

Circa la questione relativa all'ammissibilità di un concorso formale tra i suddetti reati, allo stato è possibile invocare il *costante indirizzo giurisprudenziale* che depona in senso affermativo allorché una falsa deposizione testimoniale contenga anche l'attribuzione di un reato ad un soggetto di cui si conosce l'innocenza, trattandosi, come noto, di reati puniti in forza di interessi giuridici differenti.

Parte della dottrina, invocando il principio della consunzione, ha, invece, evidenziato che se la falsa testimonianza segue una precedente condotta calunniosa posta in essere dallo stesso soggetto, questi non risponde di falsa testimonianza in quanto ricorrono gli estremi della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., dal momento che l'affermazione del vero lo esporrebbe al procedimento per la calunnia commessa.

G) Frode processuale (art. 374)

Nozione	<ul style="list-style-type: none">▶ modificare, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, lo <i>stato dei luoghi, delle cose o delle persone</i> al fine di trarre in inganno:	<ul style="list-style-type: none">• il giudice negli esperimenti o ispezioni giudiziali• il perito nelle operazioni peritali
Natura giuridica	<ul style="list-style-type: none">▶ reato comune, di pericolo, di mera condotta, sussidiario	
Elemento soggettivo	<ul style="list-style-type: none">▶ dolo specifico	
Tentativo	<ul style="list-style-type: none">▶ non configurabile	
Oggetto giuridico	<ul style="list-style-type: none">▶ genuinità delle fonti di convincimento del giudice	
Consumazione	<ul style="list-style-type: none">▶ momento e luogo in cui è commessa la modificazione	
Circostanze aggravanti speciali	<ul style="list-style-type: none">▶ dal fatto deriva una condanna con sentenza passata in giudicato:	<ul style="list-style-type: none">• alla reclusione non superiore a cinque anni• alla reclusione superiore a cinque anni• all'ergastolo
Scriminante speciale	<ul style="list-style-type: none">▶ aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore	

La disposizione si applica anche se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui è richiesta la querela, la richiesta o l'istanza e questa non è stata presentata.

La modificazione deve essere idonea a trarre in inganno il giudice o il perito, quindi non integra il reato una *modificazione grossolana*.

Si tratta di un *reato sussidiario*: qualora nel fatto si ravvisi una specifica ipotesi delittuosa (calunnia, favoreggiamento) il colpevole risponderà di quest'ultima.

H) Intralcio alla giustizia (art. 377)

Nozione	▶ offrire o promettere denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis (false informazioni al p.m.), 371ter (false dichiarazioni al difensore), 372 (falsa testimonianza) e 373 (falsa perizia o interpretazione), quando l'offerta non sia accettata, ovvero, pur accolta, non abbia condotto alla falsità. Rileva, altresì, penalmente l'uso di violenza o minaccia, per le medesime finalità, e nei confronti dei medesimi soggetti, anche in tal caso, ove il fine non sia conseguito
Natura giuridica	▶ reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata
Elemento soggettivo	▶ dolo specifico
Tentativo	▶ non configurabile
Oggetto giuridico	▶ interesse pubblico alla completezza e sincerità delle testimonianze, perizie ed interpretazioni, dunque alla genuinità delle prove nel processo
Consumazione	▶ nel momento e nel luogo in cui è effettuata l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, ovvero è posta in essere la condotta violenta o minacciosa
Circostanze aggravanti	▶ sussistenza delle condizioni di cui all'art. 339 c.p. (es. violenza o minaccia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte)

I) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis)

Nozione	▶ evitare che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento possano ricevere indebite pressioni (offerte o promesse di denaro o altra utilità) o illecite coercizioni (violenze o minacce) allo scopo di non rendere le dichiarazioni cui sono chiamati innanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero di rendere dichiarazioni mendaci (non rispondenti al vero), ad opera di chi, coinvolto direttamente (ad es. per legami di amicizia, parentela o appartenenza a comuni organizzazioni criminali) nel procedimento ritenga le dichiarazioni di cui sopra potenzialmente lesive, nel complesso <i>iter</i> della vicenda giudiziaria
Natura giuridica	▶ reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata, sussidiario

Elemento soggettivo	▶ dolo generico
Oggetto giuridico	▶ tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale
Consumazione	▶ momento e luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o la offerta o promessa di denaro o altra utilità

Il reato in esame, di carattere *sussidiario*, è stato introdotto dalla L. n. 63/2001 (cd. legge sul giusto processo). *Fondamento* della fattispecie è quello di evitare che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni al fine di non rendere dichiarazioni cui sono stati chiamati dinnanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero di rendere dichiarazioni mendaci ad opera di chi, direttamente o indirettamente, nel procedimento ritenga le dichiarazioni suddette potenzialmente lesive nel complesso *iter* della vicenda giudiziaria.

L) Favoreggiamento personale (art. 378)

Nozione	▶ aiutare qualcuno che ha commesso un reato ad eludere le ricerche dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa <i>dopo la commissione del reato e fuori dalle ipotesi di concorso nello stesso</i> . Il reato sussiste anche quando la persona non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto
Natura giuridica	▶ reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera
Elemento soggettivo	▶ dolo generico
Tentativo	▶ di dubbia configurabilità
Oggetto giuridico	▶ corretto svolgimento della attività investigativa finalizzata all'accertamento di un reato
Consumazione	▶ momento e luogo in cui si realizza la condotta di ausilio
Circostanze aggravanti speciali	▶ il delitto commesso dall'aiutato è quello di associazione di tipo mafioso (art. 416bis) ▶ il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione
Scriminante speciale	▶ aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave o inevitabile nocumento alla libertà o nell'onore (art. 384)

Differenze

La differenza tra **concorso di persone nel reato** e **favoreggiamento** va individuata con riferimento all'elemento psicologico, nel senso che è ravvisabile il concorso nel reato presupposto se l'agente non si limita ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità ma partecipi con «animus socii» all'attività concorsuale del reato, adoperandosi in funzione essenziale, o comunque apprezzabile, in rapporto di causalità con l'evento. La distinzione opera anche riguardo a reati di natura

permanente, senza che tale natura del reato debba necessariamente comportare il concorso nel delitto.
Pertanto, deve evidenziarsi che *costituisce concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.*, e dunque non favoreggiamento, «*contribuire alla commissione di una condotta già iniziata ma non ancora compiuta*». In sostanza, il reato di favoreggiamento ricorre allorché il reato presupposto si sia già consumato.

Osservazioni

Ci si è chiesto se sia configurabile il reato di favoreggiamento personale in capo al soggetto che, acquirente o detentore di sostanze stupefacenti per uso personale, sentito dalla Polizia giudiziaria, si rifiuti di rivelare il nome dello spacciatore. A fronte di un acceso dibattito sul tema, nel 2007 le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute a dirimere la questione sostenendo che in tal caso commette il delitto di favoreggiamento l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, co. I, c.p. se in concreto le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Cass., Sez. Un., 5-6-2007, n. 21832).
Da ciò, peraltro, emerge che il reato in questione è realizzabile anche in *forma omissiva*, anche in considerazione della lettera dell'art. 378 c.p., con cui il legislatore ha tipizzato una fattispecie a forma libera, descritta con la formula volutamente generica «*aiuta*», idonea a ricomprendere anche l'omissione.

M) Favoreggiamento reale (art. 379)

Nozione	▶ aiutare chi ha già commesso un reato ad acquisire definitivamente qualsiasi ricompensa o vantaggio derivante dal reato, fuori dei casi di concorso nel reato e di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita
Natura giuridica	▶ reato comune, di mera condotta, di pericolo, a forma libera, sussidiario
Elemento soggettivo	▶ dolo generico
Tentativo	▶ configurabile
Oggetto giuridico	▶ impedire che divengano definitivi i vantaggi conseguiti mediante il compimento di fatti criminosi
Consumazione	▶ momento e luogo in cui è posta in essere l'attività di ausilio
Circostanza aggravante speciale	▶ il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione

Differenze

La differenza tra il reato di **favoreggiamento reale** e quello di **ricettazione** consiste nel particolare atteggiamento dell'elemento soggettivo. Infatti, nel primo reato è essenziale il fine dell'aiuto ad altri ed è di secondaria importanza l'eventuale ulteriore considerazione del proprio utile; nella ricettazione, invece, è necessario l'intento di procurarsi un profitto ed è marginale ed eventuale quello di agevolare altri. Mentre nel rapporto tra il reato di **riciclaggio** e quello di **favoreggiamento reale** è di *specialità*, prevale quindi la previsione dell'art. 648bis poiché fa riferimento ad alcune specifiche figure delittuose.

N) Rivelazione dei segreti inerenti a un procedimento penale (art. 379bis)

Nozione	▶ rivelazione indebita di notizie riguardanti un procedimento penale e violazione del divieto imposto dal P.M. a norma dell'art. 391quinquies c.p.p.
Natura giuridica	▶ reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, sussidiario
Elemento soggettivo	▶ dolo generico
Tentativo	▶ non configurabile
Oggetto giuridico	▶ corretto svolgimento dell'attività giudiziaria
Consumazione	▶ momento in cui si effettua la rivelazione

O) Evasione (art. 385)

Nozione	▶ sottrarsi all'arresto o alla detenzione
Natura giuridica	▶ reato proprio, di danaro, di mera condotta, a forma libera
Elemento soggettivo	▶ dolo generico
Tentativo	▶ configurabile
Oggetto giuridico	▶ interesse dello Stato a che i provvedimenti giudiziari abbiano piena esecuzione
Consumazione	▶ momento e luogo in cui il soggetto si sottrae alla misura restrittiva della libertà o alla sfera di custodia cui è sottoposto anche per breve tempo ma in maniera completa
Circostanze aggravanti speciali	▶ l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia verso le persone o mediante effrazione ▶ la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite
Circostanza attenuante speciale	▶ costituzione in carcere dell'evaso prima della condanna

La **compartecipazione all'evasione** è punita come figura autonoma di reato (procurata evasione, art. 386).

Circa la disputa più volte affrontata in giurisprudenza sul carattere istantaneo o permanente del reato di evasione, merita attenzione una recente pronuncia con cui si è affermato che la fattispecie criminosa in esame ha natura di **reato istantaneo con effetti permanenti**, sia nel caso di evasione in senso proprio (secondo comma) sia nel caso d'allontanamento «abusivo» dal luogo della detenzione o gli arresti domiciliari (cd. evasione impropria, terzo comma).

Il reato dunque si consuma nel momento stesso in cui il soggetto agente si allontana dal luogo della detenzione o degli arresti domiciliari, così sottraendosi alla sorveglianza diretta (o alla possibilità di sorveglianza diretta) dell'autorità vigilante.

L'effetto permanente cessa quando l'evaso torna nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi, quando cioè l'agente interrompe l'elusione del controllo (o della possibilità di controllo) da parte dell'autorità vigilante (Cass., n. 25976/2010).

La L. 26-11-2010, n. 199, in materia di *esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiori a dodici mesi*, ha realizzato un inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per le forme di evasione previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo.

P) Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388)

Articolo così sostituito dalla L. 15-7-2009, n. 94 (art. 3, co. 21).

Nozione	<ul style="list-style-type: none">▶ compiere, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti o commettere altri fatti fraudolenti per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento (comma I)▶ eludere l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerne l'affidamento di minori o di altri incapaci o prescrivere misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito (comma II)▶ sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o deteriorare una cosa di proprietà propria o altrui sottoposta a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo (comma III)▶ omettere, rifiutare o ritardare indebitamente, da parte del custode di una cosa sottoposta a sequestro, un atto dell'ufficio (comma V)▶ omettere o rendere una falsa informazione all'ufficiale giudiziario concernente beni o valori pignorabili (comma VI)
Natura giuridica	<ul style="list-style-type: none">▶ reato proprio, di danno, di evento, a forma vincolata
Elemento soggettivo	<ul style="list-style-type: none">▶ dolo specifico per il I comma e per l'ipotesi di cui al secondo inciso del IV comma; dolo generico negli altri casi
Oggetto giuridico	<ul style="list-style-type: none">▶ interesse dello Stato a che non venga frustrata l'efficacia dei provvedimenti giudiziari e a che questi abbiano piena esecuzione; interesse del privato a favore del quale il provvedimento dell'autorità giudiziaria è stato emesso
Consumazione	<ul style="list-style-type: none">▶ momento in cui il debitore non ottempera all'ingiunzione; nei casi di cui al III e IV comma quando sia compiuto il danneggiamento o la sottrazione
Tentativo	<ul style="list-style-type: none">▶ configurabile

Il legislatore del 2009, nell'apportare sostanziali modifiche al testo normativo contenuto nell'art. 388 c.p., ha precisato che l'oggetto della condotta criminosa tenuta dall'agente è rappresentato da *qualsiasi provvedimento dell'autorità giudiziaria* che importi l'imposizione di un obbligo e che sia emesso in sede giurisdizionale, avallando così la tesi estensiva, più volte affermata in giurisprudenza, per mezzo della quale sono stati considerati oggetto del reato *de quo*, ad esempio, anche il provvedimento del Presidente del Tribunale relativo all'assegno in favore della moglie o l'affidamento di minori o ancora le pronunce emesse dai collegi arbitrali ex artt. 806 ss. c.p.c.

Osservazioni

Questione dibattuta sul reato in esame riguarda la configurabilità *anche nella forma omissiva* della condotta di «*elusione*» prevista dal secondo comma.

A fronte di molteplici orientamenti in materia, una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ha ritenuto che di regola il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziari previsti dal secondo comma non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano il necessario contributo dell'obligato, dal momento che l'oggetto giuridico tutelato dall'art. 388 non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione, così come sancito dall'art. 24 Cost. (Cass., Sez. Un., 5-10-2007, n. 36692).

Q) Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392) o sulle persone (art. 393)

Nozione	▶ violenza su cose o su persone al fine di esercitare da soli i pretesi diritti pur avendo la possibilità di rivolgersi al giudice
Natura giuridica	▶ reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata
Elemento soggettivo	▶ dolo specifico; per la dottrina dolo generico
Tentativo	▶ configurabile
Oggetto giuridico	▶ interesse a riservare all'autorità giudiziaria il monopolio nella risoluzione delle controversie intercorrenti tra portatori di interessi in conflitto
Consumazione	▶ momento e luogo in cui è realizzata la violenza sulle cose
Causa di non punibilità	▶ non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341 <i>bis</i> , 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni (art. 393 <i>bis</i> , come inserito dalla L. 15-7-2009, n. 94)

Differenze

Tra il delitto di **esercizio arbitrario delle proprie ragioni** e quello di **rapina**, il dato differenziatore va individuato nell'elemento soggettivo; questo, per il primo reato, consiste nella ragionevole opinione dell'agente di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli spetti giuridicamente; per la rapina, invece, si sostanzia nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza che quanto si pretende non è dovuto e non è giuridicamente azionabile. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona si differenzia, altresì, da quello di **estorsione**, non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale, atteso che nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto, con la convinzione che quanto vuole gli compete.

Il reato si distingue da quello di **danneggiamento** per il peculiare atteggiarsi dell'elemento psicologico, che nel reato in questione è caratterizzato dal movente di farsi ragione da sé.